



OGGETTO: Mozione "Inquinamento elettromagnetico e misure precauzionali".

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di ottobre nella Sede Municipale e in prosieguo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente, invita il Segretario generale a procedere all'appello nominale ex 97, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 .

Il Segretario generale procede all'appello e risultano:

VOCE VINCENZO	Sindaco	Si	
ACRI PAOLO MARIA FRANCESCO	Consigliere	Si	
ARCURI DANILO GIUSEPPE	Consigliere		Si
CANTAFORA ANNA MARIA RITA	Consigliere	Si	
CAPPARELLI CHIARA	Consigliere	Si	
CAVALLO MARISA LUANA	Consigliere	Si	
CERAUDO DOMENICO	Consigliere	Si	
CORIGLIANO NICOLA	Consigliere	Si	
DEVONA ANDREA	Consigliere		Si
FACINO SANTO VINCENZO	Consigliere	Si	
FAMILIARI VINCENZO	Consigliere	Si	
FIORINO GIUSEPPE	Consigliere		Si
GIANCOTTI CARMEN	Consigliere	Si	
GRECO GIOVANNI	Consigliere	Si	
LEROSE ALESSIA	Consigliere		Si
LIGUORI PAOLA	Consigliere	Si	
LO GUARRO DOMENICO PIO	Consigliere	Si	
MANICA ALESSANDRO	Consigliere		Si
MANICA ANTONIO	Consigliere	Si	
MANICA FABIO	Consigliere		Si
MARRELLI FABIOLA	Consigliere		Si
MEGNA ANTONIO	Consigliere		Si
MEGNA MARIO	Consigliere	Si	
MEO FABRIZIO	Consigliere	Si	
MUNGARI FLORIANA	Consigliere	Si	
PASSALACQUA ANTONELLA	Consigliere	Si	
PEDACE ENRICO	Consigliere	Si	
PINGITORE IGINIO	Consigliere	Si	
RIGA SALVATORE	Consigliere		Si

TALLARICO GINETTA	Consigliere	Si	
TESORIERE ANDREA	Consigliere		Si
VENNERI DALILA	Consigliere	Si	
VRENNA GIADA	Consigliere	Si	

Totale Presenti: 23	Totale Assenti: 10
----------------------------	---------------------------

Dopo l'appello nominale da parte del Segretario generale, il Presidente dà atto della sussistenza del quorum strutturale e dichiara valida la seduta.

Assiste il Segretario generale, Dott. Matteo Sperandeo, presente presso la sede comunale, Sala Consiliare, che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente espone ai presenti le modalità di intervento e le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi. Dà atto che dopo gli interventi si procederà alla votazione per appello nominale e voto palese (*oppure voto segreto*) mediante affermazione vocale.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione con invito a coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nel corso della seduta sono presenti gli Assessori: Bossi, Carvelli, Cortese, Parise, Pollinzi, Scandale, Sorgiovanni, Via.

II CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la lettura da parte del Consigliere Corigliano Nicola, promotore della seguente proposta di deliberato agli atti, avente ad oggetto: *“Inquinamento elettromagnetico e misure precauzionali”*

PREMESSO

- L'inquinamento elettromagnetico, comunemente conosciuto anche come elettrosmog, rappresenta una tipologia di inquinamento causato dalla esposizione ai campi elettrici e magnetici.

Detti campi sono prodotti da impianti per la telecomunicazione, impianti per la radio diffusione, computer, radar, telefoni cellulari, elettrodotti, apparecchiature per uso medico, elettrodomestici casalinghi ecc.).

Il fenomeno fisico attraverso cui si propaga un campo elettromagnetico è costituito dalle onde elettromagnetiche per le quali viene definito un parametro, chiamato frequenza, che sta ad indicare il numero di oscillazioni che l'onda elettromagnetica esegue in un secondo.

In base alla frequenza, la cui unità di misura è l'Hertz (1 Hz è pari a una oscillazione al secondo), è dato distinguere fra:

- inquinamento elettromagnetico prodotto da campi a bassa frequenza (0 Hz - 10 kHz);*
- inquinamento elettromagnetico prodotto da campi ad alta frequenza (10 kHz - 300 GHz).*

Sprigionano campi elettrici e magnetici a bassa frequenza gli elettrodotti.

Tra le maggiori fonti di onde elettromagnetiche ad alta frequenza citiamo le antenne per telefonia mobile, i ponti radio ed i radar, le antenne radiotelevisive trasmettenti, i telefoni cellulari.

- Il livello di inquinamento elettromagnetico è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, soprattutto a causa del vertiginoso incremento degli impianti per telefonia mobile (le cosiddette stazioni radio base, assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria ex art. 86 comma 3 decreto legislativo 259/2003) le cui installazioni nei centri abitati e nelle immediate vicinanze, suscitano evidente allarme nella popolazione che teme effetti nocivi per la propria salute). A ciò ha fatto seguito una particolare attenzione da parte della comunità scientifica che si è soffermata a valutare i possibili rischi per l'organismo umano derivanti dalla protratta esposizione ai campi elettromagnetici. A tale riguardo si registrano opinioni contrastanti sicchè dinanzi all'incertezza scientifica è opportuno adottare un approccio cautelativo nella gestione dei rischi sanitari.

- Il Consiglio europeo il 12/07/1999 ha emanato la Raccomandazione 519/1999/CE riguardante la “Limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz”. Scopo di tale provvedimento è stato quello:

- di raccomandare agli Stati membri l'adozione di misure di cautela riguardo all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;*
- di invitare la Commissione ad adoperarsi per definire norme europee unitarie in ordine ai limiti di esposizione e a favorire la ricerca per studiare le conseguenze, a lungo e a breve termine, dell'esposizione ai campi elettromagnetici.*

Nella Raccomandazione si sollecitano gli Stati membri ad ispirare le proprie azioni al principio di precauzione in fatto di esposizione ai campi elettromagnetici. Si legge infatti: “gli Stati membri dovrebbero considerare i progressi delle conoscenze scientifiche e della tecnologia in relazione ai sistemi di protezione dalle radiazioni non ionizzanti con un atteggiamento di precauzione e dovrebbero prevedere la rassegna e la revisione su base sistematica con le corrispondenti valutazioni, tenendo presenti gli indirizzi elaborati dalle organizzazioni internazionali competenti, quali la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti”

- A livello nazionale la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è regolamentata dalla legge quadro n. 36 del 2001 (facente riferimento alla raccomandazione di cui sopra) i cui obiettivi primari sono ex art. 1:

“a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione;

b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea;

c) assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili”. Sono esclusi i casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.

Oggetto della suddetta legge sono (art. 2) “gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l’esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz”. In particolare vengono citati gli elettrodotti, gli impianti radioelettrici, inclusi gli impianti per telefonia mobile, i radar nonché gli impianti per radiodiffusione. Sono, invece, esclusi i casi di esposizione intenzionale per scopi sanitari.

- Con la raccomandazione 519/1999/CE il Consiglio europeo ha fornito limiti di esposizione ai campi elettromagnetici derivanti da studi scientifici della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP), lasciando, comunque, agli stati membri la facoltà di potervi derogare in maniera più restrittiva, cautelativa. Cosa che lo Stato italiano ha fatto attraverso il DPCM 08/07/2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”) in attuazione dell’art. 4, comma 2, lett.a), della L. 22/02/2001 n. 36 definendo tre diversi limiti per le antenne: limite di esposizione, valore di attenzione e obiettivo di qualità. La legge 221/2012 (“conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”) all’art. 14 comma 8 ha introdotto importanti novità modificando quanto stabilito dal suddetto D.P.C.M. sia per quanto concerne le tecniche di misurazione nonché il confronto dei valori misurati con le soglie stabilite dal D.P.C.M. sia per quanto riguarda le tecniche di calcolo. In particolare, è stato previsto di misurare il campo elettromagnetico su una media di 24 ore anziché di 6 minuti come prevedeva il D.P.C.M. 08/07/2003. Ciò comporta che i livelli di radiazione delle ore diurne, che inevitabilmente sono più alti a causa del maggiore traffico telefonico, vengono compensati dai bassi livelli di radiazione delle ore notturne quando pressoché nessuno utilizza il cellulare. Dunque, il valore mediato nelle 24 ore consente che si rientri in media nonostante che nelle ore diurne, di maggior traffico telefonico, la popolazione possa essere esposta a valori più alti del limite previsto.

- Il principio di precauzione, menzionato nella L. 36/2001, citato ora nell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex articolo 174 del TCE), ha trovato espressione anche nel decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152 (codice dell’ambiente). L’art. 301, comma 1 del predetto decreto stabilisce infatti: “In applicazione del principio di precauzione.... in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”.

- La risoluzione dell’Assemblea plenaria del Consiglio d’Europa n. 1815 del 2011 raccomanda, tra altro, ai paesi membri di intraprendere tutte le misure ragionevoli per limitare l’esposizione ai campi elettromagnetici (particolarmente l’esposizione dei bambini e dei giovani), di attuare campagne di informazione e crescente consapevolezza in ordine al rischio di possibili effetti nocivi a lungo termine per quanto riguarda l’ambiente e la salute umana (in modo particolare dirette ai bambini, agli adolescenti nonché ai giovani in età riproduttiva), di preferire nelle scuole le connessioni internet cablate, di regolare con severità l’utilizzo dei cellulari nelle scuole da parte degli alunni.

- Con decreto legislativo 159/2016 è stata recepita in Italia la Direttiva Europea 2013/35, “sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”

Tale decreto, che reca modifiche al decreto legislativo 81/2008, ha come obiettivo generale la tutela dei lavoratori, nello svolgimento delle loro attività professionali, dai campi elettromagnetici nocivi.

- Il mondo scientifico non è giunto ad una conclusione condivisa riguardo agli effetti nocivi o meno per la salute delle persone dall'esposizione a campi elettromagnetici a lungo termine.

Uno degli studi più importanti a livello internazionale è stato condotto dall'Istituto Ramazzini di Bologna. Si tratta di uno studio pluriennale i cui risultati sono stati pubblicati dalla rivista internazionale "Environmental Research" nel marzo 2018. Basandosi sull'osservazione di ratti Sprague-Dawley, esposti a elettrosmog per 19 ore al giorno fino alla morte spontanea, i risultati di autopsie ed esami istologici hanno rilevato schwannomi maligni, rari tumori alle fibre nervose del cuore, e cancro al cervello.

I risultati, pubblicati nel 2018, di un vasto studio pluriennale del National Toxicology Program, gruppo di lavoro del dipartimento di salute degli Stati Uniti, hanno evidenziato l'insorgenza di tumore al cuore (lo schwannoma maligno) nei ratti maschi esposti in maniera prolungata a radiazioni a radiofrequenza. Nei ratti esposti sono state rilevate, altresì, evidenze di tumori al cervello e alla ghiandola surrenale.

Il rapporto ISTISAN 19/11 (dal titolo "Radiazioni a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche") dell'Istituto Superiore della Sanità, pubblicato nel luglio 2019, giunge a conclusioni più rassicuranti riguardo agli effetti delle radiofrequenze e in particolare all'utilizzo dei telefonini cellulari. Nelle conclusioni del rapporto si legge infatti: "per quanto concerne il rischio di tumori cerebrali in relazione all'esposizione a radiofrequenze da telefoni mobili, i dati ad oggi disponibili suggeriscono che l'uso comune del cellulare non sia associato all'incremento del rischio di alcun tipo di tumore cerebrale. Rimane un certo grado d'incertezza riguardo alle conseguenze di un uso molto intenso, in particolare dei cellulari della prima e seconda generazione caratterizzati da elevate potenze di emissione. In considerazione dell'assenza di incrementi nell'andamento temporale dei tassi d'incidenza e dei risultati negativi degli studi coorte, anche piccoli incrementi di rischio sembrano poco verosimili, ma non si possono escludere". In dette conclusioni sono raccomandati, comunque, ulteriori approfondimenti scientifici.

- Al rapporto tra esposizione ai campi elettromagnetici e insorgenza di potenziali effetti nocivi per la salute l'opinione pubblica ed il mondo scientifico destano sempre più puntuale attenzione, soprattutto a causa della introduzione della tecnologia di comunicazione 5 G che si basa su microonde a frequenze più elevate rispetto a 2G, 3G e 4G.

Nel rapporto 20 dicembre 2018 del Comitato scientifico per la Salute, l'Ambiente e i Rischi Emergenti della UE (comitato SCHEER) Si legge: "Le reti 5 G saranno presto implementate per gli utenti di telefonini cellulari e dispositivi intelligenti. Il modo in cui l'esposizione ai campi elettromagnetici potrebbe influenzare gli esseri umani rimane un'area controversa e gli studi non hanno fornito prove chiare dell'impatto su mammiferi, uccelli o insetti. La mancanza di prove chiare per informare lo sviluppo di linee guida sull'esposizione alla tecnologia 5 G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche impreviste".

Nel recente rapporto EPRS (Servizio ricerca del Parlamento europeo) si legge: "la continua radiazione wireless sembra avere effetti biologici, specialmente se si considerano le principali caratteristiche del 5G: combinazione di onde millimetriche, frequenze più elevate e ingente numero di trasmettitori e di connessioni" (EPRS 2020: European Parliament Research Studies, "Effects of 5G wireless communication on human health").

- Diverse sentenze hanno riconosciuto una correlazione causale tra l'insorgenza di patologie tumorali e l'esposizione a campi elettromagnetici a lungo termine. Se ne citano qui di seguito alcune.

Con sentenza della Corte di Cassazione del 12 ottobre 2012, n. 17438, veniva riconosciuta la cancerogenicità della radiofrequenza. Tale sentenza condannava l'INAIL a riconoscere la malattia professionale, per l'insorgenza di un tumore all'orecchio sinistro di un lavoratore che, in maniera continuativa, per diversi anni aveva utilizzato, nell'espletamento della propria attività lavorativa, il cellulare ed il cordless, per un determinato numero di ore al giorno.

Con Decisione del 03/12/2019 la Corte di appello di Torino ha confermato la Sentenza n. 96/2017, pubblicata il 21/04/2017, del tribunale di Ivrea con cui l'Inal veniva condannata a riconoscere una rendita da malattia professionale ad un dipendente Telecom per l'utilizzo abnorme di telefoni cellulari, dovuto al proprio lavoro, nel periodo 1995/2010. E' stato ritenuto sussistente il nesso eziologico tra la protratta e considerevole esposizione lavorativa alle radiofrequenze, sprigionate da telefono cellulare, e la patologia denunciata (neurinoma dell'acustico destro).

Nella sentenza, importante evidenziare, è riportato: “buona parte della letteratura scientifica che esclude la cancerogenicità dell’esposizione a radiofrequenze, o che quantomeno sostiene che le ricerche giunte ad opposte conclusioni non possano essere considerate conclusive..... versa in posizione di conflitto d’interessi, peraltro non sempre dichiarato”.

- E’ importante rilevare come il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica) dell’ 11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), sui criteri ambientali minimi da rispettarsi per gli edifici pubblici, promuova, comunque, di utilizzare la connessione via cavo o mediante Powerline rispetto al WiFi.

- La Regione Basilicata con DGR n. 1296 del 15 ottobre 2013 ha riconosciuto come malattia rara, ai fini della esenzione del ticket, l’elettrosensibilità, ossia quell’insieme di sintomi fisici e psicologici (quali difficoltà di concentrazione, senso di affaticamento, stordimento, mal di testa, emicrania, insonnia, formicolii, alterazioni del tono dell’umore, inquietudine ecc.) che si afferma essere collegati alla vicinanza di campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici, ad un grado di esposizione tollerato dagli altri individui. Il Consiglio d’Europa nella citata risoluzione n. 1815 del 2011 raccomanda, altresì, agli Stati membri di porre particolare attenzione alla persone elettrosensibili e di introdurre misure peculiari per tutelarle, inclusa la realizzazione di aree libere non coperte dalla rete wireless.

- L’Agenzia internazionale per la Ricerca sul cancro - IARC -, che fa parte dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha catalogato, nel 2011, i campi elettromagnetici a radiofrequenza (CRF) come cancerogeni di gruppo 2B, vale a dire come possibilmente cancerogeni per gli esseri umani. Valutazione confermata nella monografia sulle radiazioni non ionizzanti del 2013 (Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Human. Vol. 102; “Non-ionizing radiation, part 2: Radiofrequency electromagnetic fields”).

Tuttavia nel 2019 un Advisor Group della IARC, anche alla luce delle nuove evidenze scientifiche, ha incluso le radiofrequenze fra gli agenti per cui è ritenuta prioritaria una rivalutazione di cancerogenicità da parte della IARC per il 2020/2024 (Monographs Priorities Group, «Advisory Group recommendations on priorities for the IARC Monographs». Lancet Oncology 20(6): 763-764).

- In un tale scenario pur consapevoli del progresso, nelle modalità di comunicazione del pensiero, connesso all’evoluzione tecnologica legata al moltiplicarsi delle apparecchiature di cui trattasi, non si possono, d’altra parte, trascurare di considerare, alla luce delle preoccupazioni espresse da una parte della comunità scientifica, interessi primari che vi si contrappongono, quali quelli della protezione dell’ambiente e della tutela della salute.

- In assenza di piena certezza scientifica, circa gli effetti dell’esposizione delle persone ai campi elettromagnetici, ma in presenza di evidenze scientifiche che ne esprimono la potenziale pericolosità è giusto adottare misure cautelative a tutela della salute, a maggior ragione in una città quale la nostra dove l’incidenza dei tumori è altissima.

- Ai sensi dell’art. 8 comma 6 L. 36/2001 “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.

Nel quadro applicativo dell’art. 8 comma 6, legge sopra citata, è riconosciuta ai comuni, ferma restando la necessità di dover assicurare la copertura di rete, la facoltà di pianificare e regolamentare la localizzazione delle stazioni radio base per minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, applicando così il principio di precauzione.

Oltretutto, munirsi di un regolamento e concomitante piano di localizzazione delle antenne che abbiano la finalità di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non arrecando nello stesso tempo pregiudizio alla copertura di rete, (evitando, tra altro, una disseminazione disordinata degli impianti sull’intero territorio comunale) costituisce sicuramente un’ottima soluzione di contemperamento degli interessi coinvolti.

Dunque un valido regolamento con contestuale piano delle antenne consentirebbe una riduzione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, la garanzia di un efficace servizio di copertura di reti nonché un panorama urbano sicuramente più ordinato.

Tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- a voler predisporre, ex art. 8 comma 6 L. 36/2001, in tempi rapidi un regolamento e contestuale piano di localizzazione delle antenne;

- a dare inizio a un progetto di informazione ed educazione ambientale nelle scuole, in fatto di corrette modalità di utilizzo dei dispositivi elettronici al fine di minimizzare i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici;

- a richiedere alla regione Calabria di voler riconoscere l'elettrosensibilità come disabilità, alla stregua di quanto già fatto dalla Regione Basilicata nel 2013;

- a pianificare sul territorio comunale incontri informativi e momenti di approfondimento, con l'ausilio di Arpacal, Asp, esperti nel settore, associazioni mediche ed ambientaliste, al fine di sensibilizzare la cittadinanza circa il fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico, gli effetti derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici e l'adozione di buone pratiche per ridurre i rischi.

Sentita la relazione del consigliere Corigliano;

Dato atto che dalle ore 18:05 alle ore 18:15, per temporanea assenza del Presidente del Consiglio, assume la presidenza il consigliere anziano Pedace Enrico;

Dato atto dell'ingresso in aula dei consiglieri Arcuri, Marrelli e Riga, pertanto sono presenti il Sindaco Voce e n. 25 consiglieri (Acri, Arcuri, Cantafora, Capparelli, Cavallo, Ceraudo, Corigliano, Facino, Familiari, Giancotti, Greco, Liguori, Lo Guarro, Manica Antonio, Marrelli, Megna Mario, Meo, Mungari, Passalacqua, Pedace, Pingitore, Riga, Tallarico, Venneri, Vrenna);

Sentito l'intervento del consigliere Meo;

Sentito l'intervento del consigliere Corigliano per fatto personale;

Sentiti gli interventi dei consiglieri Arcuri, Lo Guarro, Pingitore, Marrelli e Acri;

Sentiti gli interventi dei consiglieri Cavallo e Arcuri e la rispettiva dichiarazione di voto favorevole;

Dato atto dell'allontanamento dall'aula dei consiglieri Giancotti, Megna Mario, Ceraudo e Meo, pertanto sono presenti il Sindaco Voce e n. 21 consiglieri (Acri, Arcuri, Cantafora, Capparelli, Cavallo, Corigliano, Facino, Familiari, Greco, Liguori, Lo Guarro, Manica Antonio, Marrelli, Mungari, Passalacqua, Pedace, Pingitore, Riga, Tallarico, Venneri, Vrenna);

Sentito il Presidente del Consiglio il quale ha posto ai voti l'adozione della deliberazione e ne ha proclamato l'esito;

Ad unanimità di voti favorevoli del Sindaco Voce e di n. 21 consiglieri (Acri, Arcuri, Cantafora, Capparelli, Cavallo, Corigliano, Facino, Familiari, Greco, Liguori, Lo Guarro, Manica Antonio, Marrelli, Mungari, Passalacqua, Pedace, Pingitore, Riga, Tallarico, Venneri, Vrenna) espressi per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

1) di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto: *“Inquinamento elettromagnetico e misure precauzionali”*.

Settore 1 - Affari generali e servizi trasversali all'Ente

Il Responsabile del Procedimento *PO delegata - Graziella Zurzolo*

Il Presidente

f.to Giovanni Greco

Il Segretario generale

f.to Dott. Matteo Sperandeo

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to Giovanni Greco

Il Segretario generale
f.to Dott. Matteo Sperandeo

Certificato di pubblicazione n° 9592

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 09/11/2021 al 24/11/2021 registrata al n° 9592 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 09/11/2021

Si dispone la pubblicazione in data _____

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Il Segretario generale
f.to Dott. Matteo Sperandeo

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 9592

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/11/2021 al 24/11/2021 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Il Segretario generale
f.to Dott. Matteo Sperandeo

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è diventata esecutiva il 19/11/2021 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, lì 09/11/2021

Il Segretario generale
f.to Dott. Matteo Sperandeo